

REPERTORIO N. 137.168

RACCOLTA N. 21.659

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
Poggibonsi
il 14/11/2017
n. 2214
Serie 1T

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di novembre.

In Poggibonsi, Via Borgo Marturi n. 28. Nel mio studio.

Innanzi a me Dott. CATALDO DINOLFO Notaio in Poggibonsi, iscritto a Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

PEIRCE NICOLA, nato a Roma il 17 settembre 1953, residente in Siena, Strada di Monsintoli n. 23, C.F. PRC NCL 53P17 H501H;

BERNARDIS LUIGI, nato a Salerno il 6 dicembre 1979, residente a Siena, Via Mentana n. 5, C.F. BRN LGU 79T06 H703N;

NJINKEUYOMI GUY LEONARD, nato a Penja (Camerun) il giorno otto settembre 1968, residente in Monteroni D'Arbia (SI), Via Roma n. 83, C.F. NJN GLN 68P08 Z306I.

I medesimi, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono quanto segue:

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita tra i signori Peirce Nicola, Bernardis Luigi e NjinkeuYomi Guy Leonard una Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE SANTA CATERINA Onlus".

La cooperativa ha sede nel Comune di Poggibonsi (SI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile..

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Ai soli fini della sopra indicata iscrizione nel registro delle Imprese, i componenti dichiarano che l'attuale indirizzo è: Poggibonsi, Via Camaldo n. 11.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.

Art. 4) Oggetto

Relativamente allo scopo ed all'attività si rinvia agli artt. 3) e 4) dello statuto che disciplinerà il funzionamento della cooperativa e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", debitamente firmato, previa lettura da me datane ai comparenti.

Art. 5)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle specifiche competenze richieste dalla natura dell'attività affidata.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con quella dalla Cooperativa.

La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresentata da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.

Ciascun socio sottoscrive una quota del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

I soci danno atto di avere versato il Capitale Sociale da ciascuno di essi sottoscritto nelle casse sociali.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 6 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 100,00 (cento). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 dello statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato

con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8 dello statuto sociale;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge .

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 7 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2018.

La cooperativa sarà amministrata da un amministratore unico nella persona del signor PEIRCE NICOLA, come sopra generalizzato, il quale rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020.

Il nominato amministratore accetta la carica conferitagli e dichiara che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal codice civile.

Le spese del presente atto e sue consequenziali, il cui compenso per le prestazioni professionali è sta-

to pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale, importo ammonta ad euro 1.800,00 circa, sono a carico della cooperativa.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio consta di fogli due per facciate cinque e del quale ho dato lettura ai comparenti che approvano e con me Notaio sottoscrivono, alle ore undici e minuti venti.

FIRMATO: NICOLA PEIRCE, LUIGI BERNARDIS, NJINKEUYOMI GUY LEONARD, CATALDO DINOLFO NOTAIO S.S.